

Sono ammissibili le attività di sostegno rivolte ai bambini che, guariti dalla patologia principale, sono però soggetti a conseguenze – anche a medio o lungo termine – derivanti dalle terapie applicate? Consideriamo in questo nuove patologie, o tumori o invalidità con implicazioni psicologiche che possono permanere negli anni seguenti. È possibile, ad esempio, considerare finanziabile un servizio ambulatoriale che offra in favore di questi soggetti e delle loro famiglie attraverso servizi di assistenza psicologica, nutrizionale o fisioterapica, sia in presenza che da remoto?

L'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 175/2019, individua le azioni ammissibili al finanziamento nelle seguenti tipologie da considerarsi tassative:

- a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
- b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
- c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
- d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
- e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
- f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
- g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
- h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento (legge 7 dicembre 2023, n. 193 e D.M. 18 gennaio 2026, n. 4), si possono ritenere ammissibili al finanziamento del fondo in parola, ove compatibili con l'oggetto delle attività di cui al richiamato articolo 4, comma 1 e con la condizione del destinatario delle stesse, le azioni rivolte ai bambini guariti di età compresa tra 0 e 18 anni (articolo 2, comma 2 del D.M. n. 175/2019) e alle loro famiglie.

In armonia con le previsioni contenute nell'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della salute 18 gennaio 2026 n. 4, attuativo dell'articolo 4 comma 2 della legge 7 dicembre 2023 n. 193, devono considerati guariti sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti adiuvanti o di follow up); condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.

Le azioni finanziabili rivolte nei confronti dei bambini guariti e delle loro famiglie, secondo la definizione innanzi fornita, non possono eccedere i cinque anni dalla dichiarazione di guarigione e dalla conclusione, senza episodi di recidiva, del trattamento attivo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge 7 dicembre 2023 n. 193. Per maggiore chiarezza si formulano i seguenti esempi:

Es. 1: il paziente viene dichiarato guarito dal cancro all'età di 11 anni avendo cessato il trattamento attivo della malattia. Sono finanziabili le azioni di sostegno al reinserimento sociale rese in suo favore e dei suoi familiari sino al compimento dei 16 anni d'età.

Es. 2: il paziente viene dichiarato guarito dal cancro all'età di 15 anni avendo cessato il trattamento attivo della malattia. Sono finanziabili le azioni di sostegno al reinserimento sociale rese in suo favore e dei suoi familiari sino al compimento dei 18 anni d'età (articolo 2 comma 2 del DM 175/2019).

Un servizio ambulatoriale che offra in favore di questi soggetti e delle loro famiglie attraverso servizi di assistenza psicologica, nutrizionale o fisioterapica appare compatibile con l'azione di cui all'articolo 4 comma 1, lettere b), f) e h) del D.M. n. 175/2019.

Resta fermo che è possibile accedere al finanziamento di cui all'avviso 1/2026, ricorrendo i requisiti soggettivi di partecipazione, ove le attività finanziabili siano coerenti con le finalità statutarie dell'ente. La ratio della norma istitutiva del fondo (articolo 1, comma 338, legge n. 205/2017) è, infatti, quella di offrire un sostegno ai bambini affetti da malattie oncologiche e alle loro famiglie, attraverso la creazione di uno specifico strumento finanziario, che, per la sua destinazione teleologica, chiaramente individuata dal legislatore, è rivolto agli Enti che hanno come propria peculiare mission statutaria la tutela e l'aiuto dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie.